

U.S.C.I.

UNIONE DELLE SOCIETA' CORALI ITALIANE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

“STATUTO” **della Delegazione U.S.C.I.** **della** **Provincia di Bergamo**

U.S.C.I.
Unione delle Società Corali Italiane della Regione Lombardia

“STATUTO”
della Delegazione U.S.C.I. della Provincia di Bergamo

Art. 1

E' costituita la Delegazione U.S.C.I. di Bergamo che aderisce ai principi e agli scopi dell'U.S.C.I. Lombardia e raggruppa, su base volontaria, le Società Corali aventi Sede nella Provincia di Bergamo, con un minimo di 3 cori associati.

E' una struttura associazionistica, culturale e sociale, aperta anche al singolo appassionato, senza scopi di lucro e con durata illimitata.

Art. 2

Scopi della Delegazione:

- a) incrementare l'attività corale nel contesto corale culturale e sociale e assicurare la ricerca, la conservazione e lo studio del patrimonio musicale e etnomusicale, con particolare riguardo al recupero e alla costante diffusione delle realtà provinciali e locali;
- b) promuovere corsi didattici, seminari di studio, concorsi, rassegne, concerti e manifestazioni musicali e corali in ambito provinciale e locale;
- c) indire e organizzare corsi, concorsi, rassegne e concerti in ambito provinciale e locale, promuovendo e stimolando la partecipazione delle Società Corali associate a manifestazioni similari a livello interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- d) curare al diffusione di pubblicazioni, notiziari, e registrazioni specializzate nel canto corale ed istituire eventuali biblioteche di consultazione;
- e) collaborare con enti e istituzioni per sostenere e tutelare gli interessi generali e gli obiettivi dell'U.S.C.I., della Delegazione e delle Società Corali associate;
- f) sviluppare le relazioni con altre organizzazioni musicali a livello provinciale e locale, e con associazioni ed enti o istituzioni pubbliche e private;
- g) trovare fonti di autofinanziamento a livello provinciale e locale per sostenere adeguatamente la vita della Delegazione, anche in aggiunta alle percentuali di competenza della Delegazione sulle quote di iscrizione versate dalle Società Corali affiliate all'U.S.C.I. Lombardia e/o dai singoli Coristi iscritti.

Art. 3

La Sede Legale della Delegazione di Bergamo è attualmente ubicata in via Mazzini c/o Palazzo Pelandi di Alzano Lombardo (BG).

L'eventuale spostamento in altra località della Provincia potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo della Delegazione e non richiede la modifica dello Statuto.

Organi della Delegazione

Art. 4

Gli organi della Delegazione U.S.C.I. di Bergamo sono:

- a) l'Assemblea Generale delle Società Corali iscritte e dei Soci iscritti;
- b) il Presidente della Delegazione;
- c) il Vice Presidente della Delegazione;
- d) il Consiglio Direttivo della Delegazione;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) la Commissione Artistica.

Art. 5

Le cariche elettive, sono gratuite e possono essere assunte soltanto da iscritti all'U.S.C.I. Lombardia che abbiano compiuto i 18 anni di età. Fanno eccezione i componenti dei Revisori dei Conti e della Commissione Artistica, che possono essere eletti o cooptati anche tra i non iscritti, dal Consiglio Direttivo.

Dell'Assemblea Generale

Art. 6

L'Assemblea Generale, massimo organo della Delegazione, è composta da un rappresentante per ognuna delle Società Corali iscritte. Sono membri di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 7

L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente della Delegazione, o dalla Segreteria Provinciale per delega, almeno una volta all'anno, oppure ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta dalla metà più uno delle Società Corali aventi diritto o se ne riscontri la necessità straordinaria.

L'Assemblea Generale viene comunque convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 8

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente della Delegazione l'Assemblea Generale viene convocata dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano.

Art. 9

La convocazione avviene mediante invio a tutti gli aventi diritto dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Gli avvisi andranno consegnati alle Poste almeno 30 giorni prima della data fissata.

Art. 10

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, e, in seconda convocazione un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, compreso le deleghe.

Art. 11

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro ed inviato in copia ai componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, della Commissione Artistica, alle Società Corali iscritte e all'U.S.C.I. Lombardia.

Poteri dell'Assemblea Generale - Votazioni

Art. 12

L'Assemblea Generale, in SEDE ORDINARIA:

- a) nomina il Presidente dell'Assemblea, il Segretario e tre Scrutatori;
- b) discute ed approva la relazione ed il bilancio della gestione sociale;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i rappresentanti delle Società Corali iscritte. Non possono essere eletti, per lo stesso mandato, più componenti di una singola Società Corale iscritta. In caso di parità di voti risulta eletto il rappresentante della Società Corale da più tempo iscritta all'U.S.C.I. Il Consiglio Direttivo può essere formato da 7 membri.
- d) elegge i 3 membri dei Revisori dei conti scegliendoli tra gli iscritti o cooptandoli dall'esterno;

mentre in SEDE STRAORDINARIA:

- e) propone ed approva eventuali modifiche allo Statuto della Delegazione;
- f) delibera lo scioglimento della Delegazione e la conseguente uscita dall'U.S.C.I. Lombardia.

Art. 13

I partecipanti di diritto all'Assemblea Generale hanno a disposizione i voti di seguito indicati:

- a) i componenti del Consiglio Direttivo: 1 voto ciascuno;
- b) le Società Corali iscritte all'U.S.C.I. Lombardia: 1 voto ciascuna;
- c) i singoli iscritti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Gli aventi diritto, in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, possono farsi rappresentare rilasciando delega scritta.

Ogni avente diritto può portare 1 sola delega.

I componenti della segreteria, dei Revisori dei conti e della Commissione Artistica non votano.

Art. 14

Per la elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti si procede a scheda segreta, o per alzata di mano se la metà più uno degli aventi diritto presenti approva. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio immediato.

Art. 15

Sono valide le delibere votate con la maggioranza dei voti, mentre per quelle riguardanti le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Delegazione è necessario il raggiungimento dei due terzi dei voti.

Del Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Delegazione. L'elezione ha luogo con voto segreto a maggioranza semplice o per acclamazione se la metà più uno dei Consiglieri approva o in caso di parità di voto si procede al ballottaggio immediato.

Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Tesoriere e il Segretario, i quali, se scelti al di fuori del Consiglio, partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Art. 17

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Art. 18

Alle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo possono essere invitati anche i membri dei Revisori dei conti e della Commissione Artistica, che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Art.19

Il Consiglio Direttivo della Delegazione, convocato periodicamente dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano, delibera su tutti gli affari generali della stessa, regolandone l'attività conseguente a proposte e programmi, al fine di assicurarne il conseguimento degli scopi statutari propri della Delegazione di Bergamo e dell'U.S.C.I. Lombardia. In particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Presidente;

- b) delibera sulla erogazione dei fondi disponibili entro i limiti del bilancio preventivo e delle disponibilità finanziarie;
- c) nomina i componenti la Commissione Artistica scegliendoli tra gli iscritti all'U.S.C.I. Lombardia della Provincia o fra personalità esterne idonee all'uopo;
- d) approva i regolamenti (inviandone copia all'U.S.C.I. Lombardia per le necessarie verifiche e approvazioni) dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio e delle manifestazioni proposte dalla Commissione Artistica e/o dalle Società Corali iscritte;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- f) consiglia e sostiene le Società Corali iscritte nella organizzazione ottimale delle varie attività e ne controlla l'operato, il quale non deve essere in contrasto con lo Statuto della Delegazione e dell'U.S.C.I. Lombardia;
- g) promuove ed organizza, anche in collaborazione con le Società Corali iscritte, con gli enti provinciali, le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e le private manifestazioni a carattere provinciale e locale;
- h) cura le relazioni con l'U.S.C.I. Lombardia, soprattutto attraverso il Presidente della Delegazione che fa parte di diritto del Consiglio Regionale della stessa, con le strutture provinciali della pubblica amministrazione e con gli enti culturali, artistici, scolastici e turistici provinciali e locali, al fine di stabilire rapporti ottimali di collaborazione, senza sovrapporsi alle Società Corali iscritte, ma affiancandosi e sostenendole;
- i) interviene presso le Società Corali iscritte per redimere eventuali vertenze interne o esterne;
- j) determina e adegua le quote associative annuali spettanti alla Delegazione, in aggiunta alle quote spettanti all'U.S.C.I. Lombardia;
- k) verifica la compatibilità degli Statuti delle Società Corali iscritte, che ne rilasciano copia, con gli obiettivi e gli scopi della Delegazione e dell'U.S.C.I. Lombardia.

Del Presidente e del Vice Presidente

Art. 20

Il Presidente in carica della Delegazione, e il Vice Presidente in caso di suo temporaneo impedimento o dimissioni, hanno la rappresentanza legale della Delegazione, con poteri di firma su tutti gli atti di ordinaria amministrazione previsti dallo Statuto e sui conti correnti bancari, per i quali il Presidente può concedere eventuale delega al Vice Presidente e/o al Tesoriere e/o al Segretario. Per eventuali atti di carattere straordinario deve richiedere il benestare del Consiglio Direttivo ed eventualmente quello del Consiglio Regionale dell'U.S.C.I. Lombardia per casi eccezionali di competenza comune.

Convoca l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria e le riunioni del Consiglio Direttivo con le modalità previste dallo statuto. In caso di assenza o impedimento provvede il Vice Presidente o il Consigliere anziano.

Organizza, indirizza e controlla il lavoro degli addetti alla Segreteria e vigila sul corretto andamento delle attività della Delegazione e delle Società Corali iscritte.

Partecipa di diritto alle riunioni periodiche del Consiglio Regionale dell'U.S.C.I. Lombardia in rappresentanza della Delegazione e delle Società Corali iscritte.

Delega al Vice Presidente e ai Consiglieri eventuali funzioni di supporto e di controllo sulle manifestazioni e sulle società Corali iscritte.

Adotta tutti quei provvedimenti con carattere d'urgenza ritenuti necessari per il buon funzionamento e gli interessi della Delegazione e dell'U.S.C.I. Lombardia, informando tempestivamente sia il Consiglio Direttivo che il Consiglio Regionale, per casi comuni.

Risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale della Delegazione ed eventualmente anche al Consiglio Regionale, compreso l'operato degli organi affidati al suo controllo o da lui delegati. E' il garante della Delegazione presso gli enti pubblici e privati della Provincia di Bergamo.

Art. 21

Il Presidente è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a non consentire, accettare o avallare alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo e delle disponibilità finanziarie, e non deve in nessun caso firmare o sottoscrivere impegni eccedenti le sue mansioni e i suoi poteri di rappresentante legale pro-tempore della Delegazione e di Consigliere dell'U.S.C.I. Lombardia.

Art. 22

In caso di temporanea assenza o di impedimento o di eventuali dimissioni il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente fino alla scadenza del triennio in corso, salvo decisioni diverse del Consiglio Direttivo, che, a maggioranza semplice, può deliberare di procedere alla surroga in Consiglio con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale, e procedere alla nomina del nuovo Presidente con le modalità previste nello Statuto.

Nel caso che anche il Vice Presidente fosse assente o dimissionario, il Consiglio Direttivo deve delegare le funzioni provvisorie al Consigliere Anziano e procedere alle surroghe con i primi due non eletti nell'ultima Assemblea Generale, oppure convocare l'Assemblea Generale straordinaria in caso di non accettazione da parte dei suddetti.

Della Segreteria della Delegazione

Art. 23

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo della Delegazione e possono essere scelti tra gli stessi Consiglieri o all'esterno tra gli iscritti o tra i non iscritti. Hanno la responsabilità di dare corretta attuazione a quanto stabilito dallo Statuto della Delegazione e da quello dell'U.S.C.I. Lombardia, alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e alle disposizioni del Presidente o del Vice Presidente.

Redigono i verbali delle Assemblee e delle riunioni di Consiglio, registrandoli correttamente e tempestivamente sugli appositi libri.

Tengono aggiornati i libri contabili ed i registri della corrispondenza in arrivo ed in partenza, che evadono ed archiviano con la necessaria cura e scrupolosità

Assistono il Presidente o il Vice Presidente o i Consiglieri delegati nella preparazione delle Assemblee e delle riunioni di Consiglio con l'invio corretto e in tempo utile delle convocazioni.

Assistono il Presidente nella preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi e nell'espletamento di tutte le attività di carattere amministrativo e fiscale riguardanti l'attività gestionale della Delegazione, sulla base delle leggi e delle norme vigenti, anche nei confronti dell'U.S.C.I. Lombardia.

Rispondono del loro operato al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Del Collegio dei Revisori dei conti

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Generale come stabilito dall'articolo 12 comma d), e sono diretti e rappresentati da un Presidente che controlla la gestione finanziaria della Delegazione, con l'obbligo di riferire all'Assemblea Generale della stessa ed all'U.S.C.I. Lombardia in caso di necessità

Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Presidente dei Revisori rappresenta lo stesso verso il Consiglio Direttivo, verso l'Assemblea Generale della Delegazione e verso l'U.S.C.I. Lombardia.

Art. 25

La carica di Revisore è incompatibile con altre sia nell'ambito della Delegazione che nell'ambito dell'U.S.C.I. Lombardia.

Della Commissione Artistica

Art. 26

La Commissione Artistica è composta da 3 o 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra gli iscritti o tra personalità esterne, che eleggono tra loro il Presidente della Commissione stessa, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo, dove il Presidente rappresenta la Commissione e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Collabora anche con la Commissione Artistica dell'U.S.C.I. Lombardia per la preparazione di concorsi, corsi, rassegne, seminari riguardanti la Delegazione.

Art. 27

La carica di componente la Commissione Artistica è incompatibile con altre sia nell'ambito della Delegazione che nell'ambito dell'U.S.C.I. Lombardia.

Art. 28

La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:

- a) curare le iniziative atte ad incrementare il livello artistico e qualitativo delle Società Corali iscritte;

- b) elaborare in collaborazione con la Commissione Artistica dell'U.S.C.I. Lombardia, i regolamenti dei concorsi, delle rassegne, dei corsi didattici e dei seminari di studio, e dei relativi contenuti;
- c) sostenere e consigliare le Società Corali iscritte nella organizzazione locale di corsi, seminari, concorsi, rassegne e concerti, sotto il profilo tecnico-musicale.

Degli Organi periferici

Art. 29

L'organizzazione periferica della Delegazione si basa sulle Società Corali della Provincia di Bergamo iscritte all'U.S.C.I. Lombardia.

Art. 30

Le Società Corali devono essere dotate di loro propri Statuti e di loro propri Organi Direttivi indipendenti.

Art. 31

Gli Statuti delle Società Corali iscritte all'U.S.C.I. Lombardia non possono essere in contrasto con gli obiettivi e gli scopi degli Statuti dell'U.S.C.I. Lombardia e della Delegazione della Provincia di Bergamo. Pertanto, all'atto dell'iscrizione, le Società Corali devono presentare 2 copie dei loro Statuti societari per la Delegazione e per l'U.S.C.I. Lombardia e sottoscrivere un documento dove accettano sia lo Statuto dell'U.S.C.I. Lombardia che quello della Delegazione.

Art. 32

Alle Assemblee Generali Provinciali della Delegazione partecipano, in rappresentanza delle Società Corali regolarmente iscritte e in regola con il versamento delle quote annuali, i rappresentanti di ognuna delle stesse, oppure i loro delegati, purché muniti di delega scritta.

Art. 33

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione annuale all'U.S.C.I. Lombardia e quindi alla Delegazione Provinciale, decadono tutti i diritti delle singole Società Corali interessate e dei loro componenti sia nelle assemblee che in tutti gli organi regionali e provinciali. In tale caso si procederà pertanto alla loro immediata sostituzione con altri aventi diritto.

Il mancato rinnovo dell'iscrizione fa decadere anche tutti i vantaggi associativi, assicurativi, istituzionali e normativi a livello locale, provinciale, regionale e nazionale..

Compiti della Delegazione Provinciale

Art. 34

In conformità con quanto stabilito dallo Statuto dell'U.S.C.I. Lombardia, i compiti della Delegazione Provinciale sono i seguenti:

- a) promuovere l'iscrizione all'U.S.C.I. Lombardia del maggior numero possibile di Società Corali operanti nella Provincia di Bergamo;
- b) organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati della zona manifestazioni provinciali e interprovinciali;
- c) curare l'organizzazione di manifestazioni specifiche assegnate all'U.S.C.I. Lombardia alla Delegazione di Bergamo;
- d) curare le relazioni con gli enti pubblici e privati, società, associazioni turistiche, culturali, scolastiche e artistiche della zona, al fine di stabilire fruttuosi rapporti di collaborazione;
- e) tenere costanti rapporti con il Consiglio Regionale dell'U.S.C.I. Lombardia e con le Società Corali iscritte e anche con le altre Delegazioni Provinciali, sostenendo e consigliando professionalmente gli stessi per il raggiungimento di risultati ottimali interessanti per tutti, sia tecnici che organizzativi;
- f) tendere, nel limite delle proprie competenze, alla realizzazione degli scopi statutari previsti nell'articolo 2;
- g) trovare fonti di autofinanziamento per sostenere adeguatamente la vita e lo sviluppo della Delegazione e delle Società Corali iscritte della Provincia di Bergamo.

Art. 35

Tanto le Delegazioni che le Società Corali delle Province Lombarde associate all'U.S.C.I. Lombardia godono di piena autonomia sostanziale processuale sul piano privatistico e associativo, fatta salva sul piano istituzionale l'unitarietà degli obiettivi dello Statuto dell'U.S.C.I. Lombardia e degli Statuti delle Delegazioni Provinciali.

Art. 36

Possono iscriversi all'U.S.C.I. Lombardia tutte le Società Corali operanti nella Provincia di Bergamo, purché in sintonia con l'articolo 31 del nostro Statuto e con l'articolo 37 dello Statuto dell'U.S.C.I. Lombardia.

Art. 37

L'iscrizione all'U.S.C.I. Lombardia e alla nostra Delegazione Provinciale di Bergamo comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello dell'U.S.C.I. Lombardia, come previsto dall'articolo 31, e si ottiene inoltrando apposita domanda scritta alla Delegazione e versando le quote annuali di iscrizione previste, compilando le documentazioni richieste e ritirando le tessere intestate ai singoli coristi iscritti.

Art. 38

Le Società Corali iscritte all'U.S.C.I. Bergamo ed i singoli appassionati cessano di appartenere all'U.S.C.I. Lombardia:

- a) per dimissioni;

b) per mancato rinnovo del tesseramento annuale.

In tali casi cessano ovviamente anche tutti i benefici diretti e indiretti relativi alle iscrizioni suddette.

Ciò vale anche nel caso che la Delegazione non aderisse più all'U.S.C.I. Lombardia o cessasse di esistere per scioglimento.

Delle entrate della Delegazione Provinciale

Art. 39

Le disponibilità finanziarie della nostra Delegazione sono costituite dalle quote associative annuali che le Società Corali della Provincia di Bergamo versano all'atto dell'iscrizione o del rinnovo.

Dalle erogazioni Regionali o Provinciali e di eventuali enti pubblici o privati, nonché dai contributi, dalle donazioni, dalle oblazioni e dai lasciti che ci pervengono a qualsiasi titolo.

Art. 40

La Delegazione di Bergamo e le Società Corali affiliate possono richiedere contributi alla Regione Lombardia, alla Provincia, ai Comuni e agli enti pubblici e privati, direttamente o anche indirettamente per il tramite e con il sostegno dell'U.S.C.I. Lombardia.

Dello scioglimento della Delegazione

Art. 41

Lo scioglimento della Delegazione Provinciale di Bergamo può essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria e delle Società Corali iscritte.

In mancanza di tale atto può essere deliberato dal Consiglio Regionale dell'U.S.C.I. Lombardia nei seguenti casi:

- a) quando nessuna Società Corale si iscrive o rinnova l'iscrizione alla Delegazione e quindi all'U.S.C.I. Lombardia;
- b) oppure in presenza di fatti o situazioni di particolare gravità che potrebbero pregiudicare l'immagine e l'esistenza dell'U.S.C.I. Lombardia.

Art. 42

In caso di scioglimento delle Delegazione Provinciale di Bergamo l'Assemblea Generale Straordinaria della Delegazione o il Consiglio Regionale dell'U.S.C.I. Lombardia provvedono alla nomina di un liquidatore, al quale è conferito pieno mandato per la liquidazione dei beni di proprietà sociale.

Ove, saldati i debiti sociali delle Delegazione, sussistesse un attivo, lo stesso sarà devoluto ad altre Associazioni esistenti nella nostra zona ed aventi natura analoga, oppure assegnato ad opere assistenziali a favore di anziani o bisognosi, soprattutto se musicisti.

Norme generali

Art. 43

La Delegazione garantisce il diritto di accesso alla propria documentazione nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 44

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia associativa, nonché le leggi e i regolamenti dello Statuto e della Regione Lombardia per il settore specifico. In caso di controversie il Foro competente è quello di Bergamo.

Approvato nell'Assemblea Generale dai rappresentanti dei Cori iscritti.

Alzano Lombardo, 12 febbraio 1995.